

COMUNE DI TRECATE

**NORME E DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI**

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni	pag. 5
Articolo 2 – Prescrizioni generali	pag. 5

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale	pag. 6
Articolo 4 – Tipologie di mercato	pag. 6
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag. 7
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di agricoltori, singoli o associati	pag. 8

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	pag. 9
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	pag. 9
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 10
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	pag. 11
Articolo 10 Bis- Migliorie	pag. 12
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	pag. 13
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	pag. 14
Articolo 12 Bis - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica	pag. 15

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana	pag. 15
Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile	pag. 19
Articolo 15 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	pag. 22
Articolo 16 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi per il commercio su aree pubbliche	pag. 23

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Bis- Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza superiore alla mensile	pag. 24
Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee	pag. 25
Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi	pag. 26
Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione	pag. 26

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA

Articolo 20 – Aree di mercato e zone di vendita	pag. 27
Articolo 21– Disciplina generale dei mercati	pag. 27

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 22 – Tipologia	pag. 28
Articolo 23 – Estremi dell’atto di istituzione	pag. 29
Articolo 24 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 29

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 25 – Orario di mercato	pag. 30
Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori	pag. 31
Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare	pag. 31

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio	pag. 31
Articolo 29 – Subingresso nel posteggio	pag. 32
Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag. 32
Articolo 30 Bis-Scambio consensuale del posteggio	pag. 35
Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag. 35
Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati	pag. 36
Articolo 33 – Modalità di registrazione	pag. 36
Articolo 34 – Decadenza dalla concessione di posteggio	pag. 37
Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag. 38

PARTE X – MODALITA’ DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori	pag. 39
Articolo 37 – Attrezzature di vendita	pag. 40
Articolo 38 – Collocamento delle derrate	pag. 40

Articolo 39 – Divieti di vendita	pag. 40
Articolo 40 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	pag. 41
Articolo 41 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 41
Articolo 42 – Utilizzazione dell'energia elettrica	pag. 41
Articolo 43 – Furti e incendi	pag. 42

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla vigilanza	pag. 42
Articolo 45 – Delegati o Commissione di mercato	pag. 42

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 46 – Norme finali	pag. 43
Articolo 47 – Tasse e tributi comunali	pag. 43
Articolo 48 – Sanzioni	pag. 44

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la

programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16, del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Trecate, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune sub polo appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana

- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (**Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9**).
 3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordati con i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
 2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
 - centro storico.
 3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
 4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
- 4 bis L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri**

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di agricoltori, singoli o associati

1. Gli agricoltori, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 440/93, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, ai sensi del D.Lgs.vo 18/5/01, n.228, al Comune del luogo ove ha sede l'azienda se la vendita avviene in forma itinerante ovvero al Comune in cui si intende esercitare la vendita se questa avviene non in forma itinerante su aree pubbliche.
2. L'agricoltore di cui all'art.28, comma 15, del D. Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9/2/1963, n.59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati dall'art.1 della predetta legge n.59/63 sono compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. L'Amministrazione Comunale può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. La concessione di posteggio rilasciata ad agricoltori per l'esercizio dell'attività a posto fisso è soggetta al regime decennale ed è rinnovabile alla scadenza.
6. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
7. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
8. Il computo delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.
9. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può

comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

10. Per le assegnazioni dei posteggi sarà seguita la procedura di cui al successivo art. 8, per quanto applicabile.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del settore amministrativo rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del settore amministrativo rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio settimanale e a cadenza mensile del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per la singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

2. Decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei trenta giorni successivi deve essere indetto il bando.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico di appartenenza;
 - Il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze previsti dalla D.G.R. 2/4/2001, n.32 – 2642, titolo IV, capo II, sezione II, punto 8.
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento al protocollo del Comune delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), sarà trasmessa al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una comunicazione contenente:
 - a.** Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b.** Oggetto del procedimento;
 - c.** Persona responsabile del procedimento;
 - d.** Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e.** Termine di conclusione del procedimento.
3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune domanda su apposito modulo entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi o di 2 autorizzazioni e connesse concessioni qualora il mercato sia composto

da un numero di banchi pari a 30 o inferiore. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda la comunicazione di avvio del procedimento ed il risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 10 bis – Migliorie

1. Istanze di miglioria presentate fino alla data dell'11 aprile 2001

Prioritariamente rispetto all'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni con posto fisso sui mercati già esistenti alla data di entrata in vigore dei criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore del commercio su area pubblica, di cui alla D.G.R. 2.4.2001, n.32-2642, il Comune dà corso alle istanze di miglioria pervenute a decorrere dall'entrata in vigore della L. 112/91 fino alla data di pubblicazione della citata deliberazione, ossia l' 11 aprile 2001.

Qualora i posti già richiesti dagli interessati siano stati nel frattempo legittimamente assegnati ad altri soggetti, sulla base delle procedure di rilascio ex L.112/91, il Comune consente la riproposizione delle istanze che manterranno lo stesso ordine di priorità cronologica.

L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria.

Il procedimento per la definizione delle istanze di miglioria si conclude non oltre un anno dall'avvenuta reistituzione dei mercati di cui sopra. Decorso inutilmente il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Istanze di miglioria presentate dopo la data dell' 11 aprile 2001

Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.

Il procedimento per la definizione delle migliorie di cui al presente n. 2 si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Nel caso di domande di miglioria concorrenti la priorità è determinata a favore del richiedente che può vantare la maggiore anzianità del titolo originario, così come indicato nella conversione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al caso di ampliamento e di assegnazione alternativa di posteggio previsto per il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, né in ogni altro caso di ampliamento di posteggio di lieve entità, che non pregiudichi il numero e le dimensioni degli altri posteggi del mercato, così come risultanti dall'atto istitutivo, nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica.

Per ampliamento di lieve entità si intende un ampliamento di cm.25 su ogni lato del posteggio, possibile solo se sussiste nell'area mercatale sufficiente spazio disponibile.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.**
- 2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il**

territorio nazionale, la vendita al domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 , l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili, e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a** le generalità del titolare;
 - b** l'indirizzo di residenza;
 - c** il tipo di autorizzazione;
 - d** il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e** il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f** il codice fiscale;
 - g** la partita I.V.A.
2. Detto registro potrà, altresì, riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
 - volturazione del titolo autorizzativo ai fine del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - revoca del titolo autorizzativo;
 - estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - estremi della concessione del posteggio;
 - decadenza della concessione del posteggio;
 - cessazione dell'attività da parte dei soggetti interessati;
 - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
 - rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

Articolo 12 bis – Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica

La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del D.Lgs. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art.29 c. 4 lett.b) del D.Lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

La revoca dell'autorizzazione viene comunicata al Registro Imprese della CCIAA di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all' ASL-Servizio di Igiene pubblica competente per territorio.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e sulla base degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a cadenza su un giorno della settimana dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 1/bis. Le tipologie merceologiche sono tassative; non è, pertanto, consentito cambiare il settore merceologico stabilito dal Comune per ciascun posteggio.

- 2 Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1 – MERCATO SETTIMANALE DI TRECATE

UBICAZIONE:	Trecate: Via Mazzini, Via Verdi, Via Murello, Frazione San Martino: Piazzale Bersagliere Cassiano Bigogno	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Mercoledì	
PERIODO:	Tutte le settimane	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Offerta mista</i>	88	2534
<i>Da assegnare</i>	2	40
<i>Agricoltori</i>	2	48
<i>Da assegnare</i>	1	28
TOTALE	90	2582

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 1 e 2).

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Non Alimentare	7X4 = mq 28
2	Non Alimentare	7X4 =mq 28
3	Non Alimentare	7X4 =mq 28
4	Non Alimentare	7X4 =mq 28
5	Non Alimentare	7X4 =mq 28
6	Alimentare	7X4 =mq 28
7	Non Alimentare	7X4 =mq 28
8	Non Alimentare	7X4 =mq 28
9	Non Alimentare	7X4 =mq 28
10	Non Alimentare	7X4 =mq 28
11	Non Alimentare	7X4 =mq 28
12	Non Alimentare	8x4 = mq 32
13	Non Alimentare	7X4 = mq 28
14	Non Alimentare	7X4 =mq 28
15	Non Alimentare	7X4 =mq 28
16	Non Alimentare	7X4 =mq 28
17	Non Alimentare	7X4 =mq 28
18	Non Alimentare	7X4 = mq 28
19	Non Alimentare	7X4 =mq 28
20	Non Alimentare	10X4 =mq40

21	Non Alimentare	10X4 =mq40
22	Non Alimentare	7X4 =mq 28
23	Non Alimentare	7X4 = mq 28
24	Non Alimentare	7X4 =mq 28
25	Non Alimentare	7,5x4=mq30
26	Non Alimentare	7X4 =mq 28
27	Non Alimentare	9X4 =mq 36
28	Non Alimentare	9X4 =mq 36
29	Non Alimentare	7X4 =mq 28
30	Non Alimentare	10X4 =mq40
31	Alimentare	7X4 =mq 28
32	Non Alimentare	7X4 = mq 28
33	Non Alimentare	7X4 =mq 28
34	Non Alimentare	7X4 =mq 28
35	Non Alimentare	7X4 =mq 28
36	Alimentare	7X4 =mq 28
37	Alimentare	7X4 =mq 28
38	Non Alimentare	7X4 =mq 28
39	Alimentare	7X4 =mq 28
40	Alimentare	7X4 =mq 28
41	Alimentare	7X4 =mq 28
42	Non Alimentare	7X4 =mq 28
43	Alimentare	6X4 =mq 24
44	Alimentare	7X4 =mq 28
45	Non Alimentare	7X4 = mq 28
46	Non Alimentare	7X4 =mq 28
47	Non Alimentare	7X4 =mq 28
48	Alimentare	7X4 =mq 28
49	Alimentare	10X4 =mq40
50	Alimentare	7X4 =mq 28
51	Alimentare	7X4 =mq 28
52	Non Alimentare	7X4 =mq 28
53	Alimentare	7X4 =mq 28
54	Alimentare	7X4 =mq 28
55	Non Alimentare	7X4 =mq 28
56	Alimentare	7X4 =mq 28
57	Non Alimentare	7X4 =mq 28
58	Alimentare	7X4 =mq 28
59	Non Alimentare	7X4 =mq 28
60	Non Alimentare	7X4 = mq 28
61	Non Alimentare	7X4 =mq 28
62	Non Alimentare	7X4 =mq 28
63	Non Alimentare	7X4 =mq 28
64	Non Alimentare	7X4 =mq 28
65	Non Alimentare	7X4 =mq 28
66	Non Alimentare	7X4 =mq 28
67	Agricoltore	7X4 =mq 28
68	Non Alimentare	7X4 = mq 28
69	Non Alimentare	7X4 =mq 28
70	Non Alimentare	7X4 =mq 28
71	Non Alimentare	7X4 =mq 28
72	Non Alimentare	7X4 =mq 28
73	Non Alimentare	7X4 = mq 28
74	Non Alimentare	8X4 =mq 32
75	Non Alimentare	7X4 =mq 28
76	Non Alimentare	7X4 =mq 28
77	Non Alimentare	7X4 =mq 28

78	Non Alimentare	7X4 =mq 28
79	Non Alimentare	8X4 =mq 32
80	Non Alimentare	10X4 =mq40
81	Non Alimentare	7X4 =mq 28
82	Agricoltore	5x4 =mq 20
83	Alimentare	7X4 =mq 28
84	Non Alimentare	7X4 =mq 28
85	Non Alimentare	7X4 = mq 28
86	Non Alimentare	7X4 =mq 28
87	Non Alimentare	5X4 =mq 20
88	Non Alimentare	7X4 =mq 28
89	Non Alimentare	5X4 =mq 20
90	Alimentare	7X4 =mq 28

AREA N. 2 – MERCATO DI SAN MARTINO

UBICAZIONE:	Frazione San Martino: Piazzale Bersagliere Cassiano Bigogno	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Lunedì	
PERIODO:	Tutte le settimane	
ORARIO:	dalle ore 7.30 alle ore 13.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Alimentare</i>	2	MQ 56
<i>Non Alimentare</i>	2	MQ 56
<i>Da assegnare</i>	4	MQ 112
<i>Agricoltori</i>	1	MQ 28
<i>Da assegnare</i>	1	MQ 28
TOTALE	5	MQ 140

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 7).

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Non Alimentare	7X4 = mq 28
2	Non Alimentare	7X4 = mq 28
3	Agricoltore	7X4 = mq 28
4	Alimentare	7X4 = mq 28
5	Alimentare	7X4 = mq 28

Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e sulla base degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l’area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

AREA N. 3 – MERCATO DELL’USATO E DELL’ANTIQUARIATO MINORE

TABELLA 1

UBICAZIONE:	Piazza Cavour	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	4^ Domenica del mese	
PERIODO:	da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Non alimentare</i>	35	MQ 437.5
Da assegnare	35	MQ 437.5
TOTALE	35	MQ 437.5

TABELLA 2

UBICAZIONE:	Viale Cicogna	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	4^ Domenica del mese	
PERIODO:	da giugno a settembre	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Non alimentare</i>	35	MQ 437.5
<i>Da assegnare</i>	35	MQ 437.5
TOTALE	35	MQ 437.5

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nelle planimetrie allegate (Allegati 3 - 4).

ELENCO POSTEGGI

NUMERO	SETTORE	DIMENSIONI
--------	---------	------------

POSTEGGIO		
1	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
2	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
3	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
4	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
5	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
6	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
7	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
8	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
9	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
10	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
11	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
12	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
13	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
14	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
15	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
16	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
17	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
18	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
19	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
20	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
21	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
22	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
23	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
24	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
25	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
26	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
27	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
28	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
29	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
30	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
31	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
32	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
33	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
34	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5
35	Non Alimentare	5x2.5 = mq 12.5

AREA N. 4 – MERCATINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ED ECOLOGICI

TABELLA 1

UBICAZIONE:	Piazza Cavour
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	4 [^] Sabato del mese

PERIODO:	da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre	
ORARIO:	dalle ore 15.00 alle ore 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Agricoltori</i>	15	MQ 150
<i>Da assegnare</i>	15	MQ 150
<i>Alimentare e/o Non Alimentare</i>	20	MQ 200
<i>Da assegnare</i>	20	MQ 200
TOTALE	35	MQ 350

TABELLA 2

UBICAZIONE:	Viale Cicogna	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	4^ Sabato del mese	
PERIODO:	da giugno a settembre	
ORARIO:	dalle ore 15.00 alle ore 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Agricoltori</i>	15	MQ 150
<i>Da assegnare</i>	15	MQ 150
<i>Alimentare e/o Non Alimentare</i>	20	MQ 200
<i>Da assegnare</i>	20	MQ 200
TOTALE	35	MQ 350

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nelle planimetrie allegate (Allegati 5 - 6).

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
2	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
3	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
4	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
5	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
6	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
7	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
8	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
9	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
10	Agricoltore	4x2.5 = mq 10

11	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
12	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
13	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
14	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
15	Agricoltore	4x2.5 = mq 10
16	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
17	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
18	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
19	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
20	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
21	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
22	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
23	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
24	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
25	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
26	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
27	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
28	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
29	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
30	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
31	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
32	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
33	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
34	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10
35	Alimentare e/o Non Alimentare	4x2.5 = mq 10

Articolo 15 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l’opportunità di fornire alla popolazione un’offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definisce la seguente area.

- 1/bis. Le tipologie merceologiche sono tassative; non è, pertanto, consentito cambiare il settore merceologico stabilito dal Comune per ciascun posteggio.

2. L’area sulla quale si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche è così definita:

AREA N. 5 – MERCATINO DI OGNISSANTI

UBICAZIONE:	Piazzale Cimitero	
GIORNI DI SVOLGIMENTO:	dal 31 ottobre al 4 novembre	
PERIODO:	Autunno	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (il giorno 1° novembre dalle ore 8.00 alle ore 21.00)	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Alimentare</i>	1	MQ 52
<i>Non Alimentare</i>	3	MQ 24
<i>Offerta mista</i>	1	MQ 6
<i>Da assegnare</i>	5	MQ 82
TOTALE	5	MQ 82

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 8).

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1	Non Alimentare	Lumini	4X2= mq 8
2	Non Alimentare	Lumini	4X2 = mq 8
3	Non Alimentare	Lumini	4X2 = mq 8
4	Offerta Mista	Palloncini/Caldarr oste/Legumi e frutta secca	3X2 = mq 6
5	Alimentare	Dolciumi	13x4 =mq52

Articolo 16 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi per il commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1/bis. Le tipologie merceologiche sono tassative; non è, pertanto, consentito

cambiare il settore merceologico stabilito dal Comune per ciascun posteggio.

AREA N. 6 – POSTEGGI VIA FERRARIS

UBICAZIONE:	Via Galileo Ferraris	
GIORNI DI SVOLGIMENTO:	Sabato	
PERIODO:	Tutte le settimane	
ORARIO:	dalle ore 7.30 alle ore 13.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Alimentare</i>	1	MQ 40
<i>Da assegnare</i>	1	MQ 40
<i>Agricoltore</i>	1	MQ 28
<i>Da assegnare</i>	1	MQ 28
TOTALE	2	MQ 68

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella planimetria allegata (Allegato 9).

ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Alimentare	10x4=mq40
2	Agricoltore	7X4 = mq 28

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 bis - Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza superiore alla mensile

- 1. Nei mercati a cadenza superiore alla mensile le aree sono occupate, sulla base di concessioni di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal d.lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.**
- 2. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28, c.6, del d.lgs. 114/98, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**
- 3. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:**
 - 1 manifestazioni già esistenti:**
 - 1.1 maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;**
 - 1.2 maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;**
 - 1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**
 - 1.4 priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;**
 - 2 manifestazioni di nuova istituzione: i criteri sono quelli definiti al precedente punto n.1, eccettuato il maggior numero di presenze.**
- 4. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultramensile per settore o per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascuna tipologia merceologica individuata.**
- 5. Qualora nella stessa giornata il mercato a cadenza superiore alla mensile venga a coincidere con il mercato ordinario, comportandone la soppressione, hanno**

precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli operatori concessionari di posteggio sul mercato momentaneamente soppresso, sempre che a ciò non ostino esigenze connesse con la specializzazione merceologica della manifestazione.

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del settore amministrativo può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 20 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 21 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato della vigilanza.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 22 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree sottoindicate (Allegato 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7), così come individuate dagli articoli 13 e 14 delle Norme e direttive, si identifica come segue:

AREA N.1 – MERCATO SETTIMANALE DI TRECATE

mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari.

AREA N.2 – MERCATO DI SAN MARTINO

mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari.

AREA N.3 – MERCATO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE

mercato a cadenza mensile con un'offerta specializzata al dettaglio di merci extralimentari (oggetti antichi, articoli di antiquariato, cose usate, prodotti culturali, d'arte e da collezione, ecc.).

AREA N.4 – MERCATINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ED ECOLOGICI

mercato a cadenza mensile con un'offerta specializzata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari, **ottenute con tecniche a basso impatto ambientale e secondo norme CEE**

2. Ai sensi dell'art.3, comma 3, lett b), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'art 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'AREA N.5 – MERCATINO DI OGNISSANTI (Allegato 8), così come individuata dall'articolo 15 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza ultramensile con un'offerta specializzata al dettaglio di merci alimentari (dolciumi, caldarroste, frutta e legumi secchi) ed extralimentari (fiori, lumini e palloncini).
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lett a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'art. 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di

commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'AREA N.6 – POSTEGGI VIA FERRARIS (Allegato 9), così come individuata dall'articolo 16 delle Norme e direttive, si identifica come forma mercatale alternativa a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari.

Articolo 23 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato settimanale di Trecate, reistituito con la deliberazione del Consiglio comunale approvativa del regolamento medesimo, del Mercato di San Martino, del Mercato dell'Usato e dell'Antiquariato Minore, del Mercatino dei Prodotti Biologici ed Ecologici, del Mercatino di Ognissanti e dei Posteggi Via Ferraris istituiti con lo stesso atto deliberativo consiliare.

Articolo 24 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 25 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - Mercato settimanale di Trecate:
 - **Dalle ore 7,00 alle ore 13.00**
 - Mercato di San Martino:
 - **Dalle ore 7.30 alle ore 13.00**
 - Mercato dell'Usato e dell'Antiquariato Minore:
 - **Dalle ore 8.30 alle ore 19.00**
 - Mercatino dei Prodotti Biologici ed Ecologici:
 - **Dalle ore 15.00 alle ore 19.00**
 - Mercatino di Ognissanti:
 - **Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (il giorno 1° novembre dalle ore 8.00 alle ore 21.00)**
 - Posteggi Via Ferraris
 - **Dalle ore 7.30 alle ore 13.00**
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio **entro un'ora dall'inizio** dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, sia titolari di posto fisso che spuntisti, siano obbligati a permanere sul mercato sino ad un'ora prima all'orario prestabilito di chiusura delle vendite. ~~[pena il conteggio dell'assenza.]~~
5. Nel caso in cui la data di svolgimento dei mercati settimanali risulti coincidente con una festività infrasettimanale, ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra fra le previsioni del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre; in caso contrario, lo svolgimento dei mercati avrà luogo il giorno precedente non festivo.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, durante il loro svolgimento, ad eccezione dei residenti nelle Vie occupate dai mercati medesimi e degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata alla scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. Per la concessione del posteggio rilasciata ad agricoltori vale quanto indicato nel precedente art.6.

Articolo 29 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda **o del ramo d'azienda** in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 30 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 25, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 25, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, previa sottoscrizione della presenza presso il Comando di Polizia Municipale, nei seguenti orari:

mercato settimanale di Trecate

Ore 8.00

La registrazione della presenza presso il Comando di Polizia Municipale viene effettuata tassativamente dalle ore 7.00 alle ore 8.00 del giorno di svolgimento del mercato.

mercato di San Martino

□ **Ore 7.30**

mercato dell'Usato e dell'Antiquariato Minore

□ **Ore 8.30**

mercatino dei Prodotti Biologici ed Ecologici

□ **Ore 15.00**

mercatino di Ognissanti

□ **Ore 8.00**

posteggi Via Ferraris

□ **Ore 7.30**

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

4/bis. Nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione avviene prioritariamente a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs 114, che, presentata la domanda di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dal settore Amministrativo – ufficio Commercio, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali

di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi o di 2 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari a 30 o inferiore. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 27, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- ~~15. [Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.]~~
16. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliera, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
- 18. Nell'eventualità che alla fine delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti, una volta esauriti i nominativi dei firmatari in elenco, avanzassero ancora posti liberi, si procederà, in via del tutto eccezionale, all'assegnazione degli stessi agli eventuali altri operatori commerciali che fossero arrivati oltre l'orario consentito per l'effettuazione della spunta, concedendo agli stessi di apporre la propria firma sull'elenco e conteggiandone la presenza ai fini della graduatoria.**

Articolo 30 bis – Scambio consensuale del posteggio

E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza **di ogni categoria di metraggio**, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migliona, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
3. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
4. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
5. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il settore Amministrativo – Ufficio Commercio.
3. Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si anoteranno le assenze, giustificate e non, degli stessi operatori nei giorni di mercato.

Articolo 33 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 44 del presente regolamento, provvedono a rilevare le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 25, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per i mercati settimanali e quattro giornate per i mercati mensili, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale .
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di

concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi al settore Amministrativo Ufficio Commercio del Comune.
8. Limitatamente al verificarsi di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di anticipazione della data di svolgimento del mercato o di cadenza dello stesso in giorno festivo infrasettimanale, le assenze dei titolari di concessioni di posteggio non verranno conteggiate ai fini della decadenza dal posteggio medesimo.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza, della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 34 – Decadenza dalla concessione di posteggio.Revoca autorizzazione

1. Il settore Amministrativo – ufficio Commercio provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 32.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate nei mercati settimanali e a quattro giornate nei mercati mensili, per ciascun anno, **il responsabile del Settore Amministrativo – ufficio Commercio provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza con lettera raccomandata RR ai sensi della legge**

7.8.1990, n.241 e s.m.i., invitandolo a presentare in carta libera le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98 (malattia, gravidanza, servizio militare), al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall' art.29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano, altresì, le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

~~[comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.]~~

3. ~~[Analogo comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale Servizio di igiene pubblica competente per territorio.]~~

Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell' autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale nei limiti delle metrature risultanti dalle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti in maniera differenziata, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere, ove possibile, e depositati negli appositi contenitori qualora all'uopo installati.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 37 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, **in linea di massima**, dalla verticale del limite di allineamento, oltre il posteggio assegnato.

Ove nell'area mercatale vi sia sufficiente spazio, è, comunque, tollerata una sporgenza laterale di cm. 25 per ogni lato o, in alternativa, di cm. 50 su un solo lato ed una sporgenza frontale fino ad un massimo di m. 1,50.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 38 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1.50 dal suolo.

Articolo 39 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti

in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalle linee guida emanate dalla Regione Piemonte.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 45 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di

4 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, con possibilità di due rappresentanti del settore merceologico prevalente, ed uno per gli agricoltori. La nomina dei supplenti è facoltativa.

2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio, il settore Amministrativo – ufficio Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area e per lo stesso settore merceologico di appartenenza – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 46 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 47 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 48 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.